

D.g.r. 1 dicembre 2025 - n. XII/5436

2021IT16RFP010 Istituzione della misura Edil-Sos - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia a valere sull'Azione 2.6.1 PR FESR 2021-2027 e approvazione dei relativi criteri applicativi

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- il Regolamento (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio dell'Unione Europea del 17 dicembre 2020 che stabilisce il Quadro Finanziario Pluriennale per il periodo 2021-2027;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1060 del 24 giugno 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), al Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+), al Fondo di Coesione, al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) n. 2021/1058 del 24 giugno 2021 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e al Fondo di Coesione;
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, artt. da 1 a 12 e, in particolare l'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);
- il Regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis, con particolare riferimento agli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Visti inoltre:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2022) 4787 Final del 15 luglio 2022, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il vincolo di contesto nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi;
- il Programma Regionale (PR) a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 adottato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea del 1° agosto 2022 C (2022) 5671;
- la legge 30 dicembre 2023, n. 213 e il successivo decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39 «Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali» in merito all'obbligo di stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale;
- il d.p.r. 10 marzo 2025 n. 66 recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027
- la d.g.r. n. XI/6884 del 5 settembre 2022 di presa d'atto dell'approvazione da parte della Commissione Europea del programma regionale a valere sul FONDO SOCIALE EUROPEO PLUS (PR FSE+) 2021-2027 (con Decisione di esecuzione CE C(2022)5302 del 17 luglio 2022) e del PROGRAMMA REGIONALE A VALERE SUL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (PR FESR) 2021-2027 (con decisione di esecuzione CE C (2022)5671 del 01 agosto 2022);

- la d.g.r. 30 settembre 2024, n. XII/3116 «Presenza d'atto della 1° riprogrammazione del PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia, in adesione alla piattaforma STEP di cui al Regolamento (UE) 2024/795, come da Decisione di esecuzione C(2024) 6655 del 18 settembre 2024»;

Considerato che il PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia prevede, nell'ambito dell'Asse 2 «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza» l'obiettivo specifico 2.6 «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse», all'interno del quale è compresa l'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile», finalizzata alla graduale transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse, come leva per la competitività e la sostenibilità, e ad assumere un nuovo paradigma basato sulla valorizzazione delle risorse e delle materie, anziché sul mero trattamento dei rifiuti;

Richiamati:

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152/2006 «Norme in materia ambientale»;
- la Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile (SNSvS) presentata al Consiglio dei Ministri il 2 ottobre 2017 e approvata dal CIPE il 22 dicembre 2017;
- la «Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile», approvata con d.g.r. n. 4967 del 29 giugno 2021 e aggiornata con d.g.r. n. 6567 del 30 giugno 2022, ed in particolare il paragrafo «4.4 Economia circolare e modelli di produzione sostenibile»;
- la Strategia Nazionale per l'Economia Circolare approvata con Decreto Ministeriale n. 259, del 24 giugno 2022 del Ministero della Transizione Ecologica;

Richiamata inoltre la d.c.r. 42 del 20 giugno 2023 che approva il Programma Regionale di Sviluppo (PRS) della XII Legislatura, pubblicata sul BURL n. 26 Serie ordinaria del 1° luglio 2023, nella quale si individua nel pilastro 4 Lombardia Terra di impresa e Lavoro, tra gli altri, l'obiettivo strategico 4.1.8 «Incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi»;

Considerato che la misura è stata condivisa con gli stakeholder di settore nell'ambito del Tavolo tematico di Edilizia sostenibile promosso dall'Assessorato allo Sviluppo Economico;

Rilevato che:

- con d.g.r. n. XI/6894 del 5 settembre 2022 è stato istituito il Comitato di sorveglianza del Programma Regionale Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027 di Regione Lombardia;
- con decreto del 9 settembre 2022, n. 12776 è stato costituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 tra i cui compiti sono ricompresi l'esame e approvazione della metodologia e i criteri usati per la selezione delle operazioni;

Dato atto che il Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 nella seduta del 06 luglio 2023 ha approvato, tra gli altri, i criteri di selezione dell'azione 2.6.1. «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» nell'ambito dell'Asse II «Un'Europa più verde, a basse emissioni di carbonio e in transizione verso la decarbonizzazione e la resilienza» - obiettivo specifico 2.6. «Promuovere la transizione verso un'economia circolare ed efficiente sotto il profilo delle risorse (FESR)»;

Richiamati:

- l'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività del sistema lombardo tra Regione Lombardia e sistema camerale, approvato con d.g.r. del 18 dicembre 2023, n. 1536 e sottoscritto dalle parti in data 13 febbraio 2024, con decorrenza dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2028;
- la d.g.r. 1° luglio 2024, n. 2647 che, tra l'altro, ha approvato il Programma Operativo per il biennio 2024-2025 dell'Accordo;
- la d.g.r. 5 agosto 2024 n. XII/2906 con la quale sono state aggiornate le linee guida per l'adozione e gestione di misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo Sviluppo economico e la competitività tra Regione Lombardia e Sistema camerale lombardo;
- la d.g.r. 30 novembre 2022, n. XI/7425 e s.m.i. di cui da ultimo alla d.g.r. 15 aprile 2024 n. XII/2171 di approvazione dello schema di convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027;

Dato atto che la convenzione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia finalizzata alla delega delle funzioni di Orga-

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

nismo Intermedio per le misure del PR FESR 2021-2027, di cui da ultimo alla d.g.r.n. XII/2171/2024, prevede, tra l'altro, che:

- con la convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Lombardia, in qualità di AdG del PR FESR 2021-2027 e Unioncamere Lombardia in qualità di Organismo Intermedio per la realizzazione delle azioni 1.2.3, 1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4, 1.4.1, 2.6.1, 2.6.2 del PR FESR che prevedono agevolazioni a fondo perduto;
- all'Organismo Intermedio sono delegate le attività di selezione e gestione delle operazioni, ivi comprese le verifiche di gestione, sia amministrative che in loco, riguardanti le domande di pagamento presentate dai beneficiari;
- al fine di verificare la corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate, coerentemente alle procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo dei PR FESR e dai relativi manuali procedurali è costituito un apposito Gruppo di Lavoro, cui partecipano referenti dell'AdG, delle Direzioni competenti e dell'Organismo Intermedio;
- per l'attuazione delle misure del PR FESR, rispetto al Piano Finanziario del Programma FESR 2021-2027, l'ammontare iniziale delle risorse che possono rientrare nella gestione dell'OI, per il periodo 2023 - 2029, è pari ad un massimo di 231.737.500, di cui: euro 207.737.500,00 di competenza della DG Sviluppo economico, e potrà essere incrementato nel periodo di programmazione con apposito atto integrativo;
- sulla base della dotazione complessiva attuale, i costi funzionali di competenza della DG Sviluppo economico ammontano ad euro 4.056.750,00;
- l'Autorità di Gestione trasferisce all'Organismo Intermedio le risorse finanziarie tramite una o più quote, a titolo di anticipazione, sulla base delle modalità di rendicontazione e pagamento ai beneficiari definite da ciascun avviso e comunque in funzione di rapporti di monitoraggio periodico della spesa da parte dell'Organismo Intermedio. I costi funzionali sono riconoscibili all'OI a fronte di apposita rendicontazione coerentemente con le modalità di cui alle Linee Guida previste per indirizzare e disciplinare l'adozione e la gestione delle misure approvate nell'ambito dell'Accordo per lo sviluppo economico e la competitività tra Regione e Sistema camerale lombardo, tempo per tempo vigenti, ovvero secondo le specifiche indicazioni che potranno essere definite nel Gruppo di Lavoro;
- la Convenzione stessa è efficace fino al compimento delle attività in essa previste e, in ogni caso fino al 31 dicembre 2029, data ultima di ammissibilità della spesa (art. 63 Reg. (UE) n. 2021/1060);

Richiamati:

- il decreto 8369 del 6 giugno 2023, così come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397, che ha stabilito:
 - di assumere l'impegno di spesa a favore di Unioncamere Lombardia, per il riconoscimento delle spese funzionali quale Organismo Intermedio per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027, della somma complessiva di euro 4.056.750,00 di competenza della DG Sviluppo Economico;
 - di dare atto che si provvederà con successivi provvedimenti, adottati dai Dirigenti competenti, alla liquidazione delle quote di spese funzionali sulla base delle spese sostenute e rendicontate da Unioncamere Lombardia quale Organismo intermedio;
- il decreto n. 2328 del 24 febbraio 2025 che ha approvato le Linee guida di rendicontazione dei costi funzionali dell'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia relativi alla convenzione per all'attuazione delle misure del PR FESR 21-27 ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021;

Considerato che:

- l'economia circolare rappresenta un driver strategico nel processo di transizione green delle imprese lombarde che, adottando i relativi modelli, riusciranno a garantirsi un alto livello di competitività e una garanzia di sopravvivenza nel nuovo sistema produttivo;
- circolarità e sostenibilità del sistema economico sono sfide prioritarie per Regione Lombardia, che intende sempre più promuovere e sostenere un modello d'impresa orientata al connubio tra innovazione e sostenibilità, che consenta un utilizzo razionale delle risorse e una maggiore efficienza economica dei processi produttivi;

Ritenuto pertanto di:

- istituire la misura «EDILSOS_sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia», finalizzata in particolare a sostenere iniziative imprenditoriali innovative che impattino su tutte le fasi di attività dell'impresa (approvvigionamento, design, produzione, distribuzione, consumo, raccolta e fine vita), con una dotazione finanziaria pari a 6 Milioni di euro, a valere sull'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» del PR FESR 2021-2027 per la concessione di contributi a fondo perduto pari al massimo al 60% dei costi ammissibili;
- approvare i criteri applicativi della misura come definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio della misura «EDIL-SOS_Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia» di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la predetta d.g.r. XI/7425/2022 e s.m.i., avente ad oggetto «2021IT16RFPR010 -Schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Unioncamere Lombardia per la delega della funzione di Organismo Intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul Programma FESR 2021-2027;
- procedere con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- il Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. (di seguito GBER) che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e in particolare:
 - i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 7 (Intensità di aiuto e costi ammissibili), art. 8 (Cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;
 - l'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) esclusi i paragrafi 3-bis e 5 e le lettere b) e c) del paragrafo 2;

Stabilito di inquadrare la misura «EDIL- SOS_Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2023/2831 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI);

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:

- il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2;
- i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023;
 - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del già menzio-

nato regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica;

- non sono concessi aiuti:
 - a favore di attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
 - subordinati all’uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione;

Stabilito che nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i.:

- le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all’art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
- la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazione;
- le agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;
- le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all’esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par. 2 lettera c);
- le agevolazioni sono cumulabili con altre agevolazioni concesse per le medesime spese qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea), ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis»;
- l’impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000 che:
 - attesti di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);
 - attesti di non essere operanti nei settori esclusi di cui all’art.1 del Reg. UE n. 651/2014;
- l’avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall’art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;

Stabilito altresì che:

- nel rispetto dell’art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:
 - 17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi a tantum non ammortizzabili direttamente connessi all’investimento e alla sua attuazione iniziale;
 - 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente:
 - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento;
 - nell’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
 - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento;
 - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall’investimento nello stabilimento;
 - 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente:
 - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti;
 - ammortizzabili;

- acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l’acquirente;
- figurare nell’attivo di bilancio dell’impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni.
- 17.6 l’intensità di aiuto non può superare:
 - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese;
 - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese;

Stabilito inoltre che:

- indipendentemente dal regime di aiuti applicato:
 - le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all’art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014;
 - l’avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall’art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori;
 - l’agevolazione è cumulabile , anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo «de minimis», nonché con le misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell’intensità di aiuto o dell’importo d’aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;
 - vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241;
- l’intensità di finanziamento non potrà superare i limiti di seguito indicati:

	INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO	
	De Minimis	Art. 17 GBER	De Minimis	Art. 17 GBER
IMPRESA SINGOLA				
	• Piccola	20%	200.000€	200.000€
	• Media	10%	200.000€	200.000€
IMPRESE AGGREGATE				
	• Piccole	20%	250.000€	250.000€
	• Medie	10%	250.000€	250.000€

Stabilito inoltre che:

- in relazione all’art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in «de minimis» comporti il superamento dei massimali richiamati all’art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell’art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento;
- nel caso in cui l’inquadramento prescelto dall’impresa non fosse di fatto percorribile, gli uffici regionali potranno proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell’inquadramento (da GBER a de minimis o viceversa) fatta salva l’accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;

Stabilito di:

- trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all’allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l’apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell’aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;
- dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;
- attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all’ap-

Serie Ordinaria n. 49 - Venerdì 05 dicembre 2025

pubblicazione del regolamento citato;

Richiamato il d.m. 31 maggio 2017, n. 115 che ha approvato il Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni;

Dato atto che la concessione dei finanziamenti è subordinata all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) e alla relativa registrazione del finanziamento, alle condizioni e modalità previste dall'art. 52 della Legge 234/2012 e s.m.i. e dalle disposizioni attuative (Decreto interministeriale n. 115 del 31 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio 2017, in vigore dal 12 agosto 2017), dando evidenza degli aiuti individuali registrati nel RNA e dei relativi codici COR e CUP rilasciati;

Dato atto che gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del d.m. 115/2017, sono in carico all'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia;

Dato atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio responsabile della selezione delle operazioni, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare le misure secondo i criteri approvati dal presente provvedimento (Allegato A), garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

Dato atto che l'intervento agevolativo previsto dalla misura «EDIL-SOS_Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia» viene concesso a seguito di pubblicazione di apposito bando predisposto in coerenza con i criteri applicativi dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ritenuto pertanto di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo economico l'emanazione del bando e l'adozione dei provvedimenti contabili relativi al trasferimento delle risorse all'Organismo Intermedio che è responsabile dell'attuazione del Bando di successiva emanazione;

Evidenziato che la valutazione dei progetti prevede una procedura ad evidenza pubblica valutativa a graduatoria (di cui all'art. 5 comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 123);

Dato atto che l'articolo 5 della l.r. n. 1 del 1° febbraio 2012, richiamando l'articolo 2 della l. n. 241 del 7 agosto 1990, stabilisce che i procedimenti amministrativi debbano concludersi entro il termine di novanta giorni, ampliabile a centottanta giorni in presenza di determinati presupposti, connessi all'organizzazione amministrativa, alla natura degli interessi pubblici tutelati e alla complessità del procedimento;

Dato atto che la ripartizione finanziaria, ai sensi della decisione C (2022) 5671 final del 1° agosto 2022, relativa al Programma Regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021-2027 di Regione Lombardia tra i capitoli di spesa risulta come segue: 40% risorse UE, 42% risorse Stato, 18% risorse Regione;

Vista la d.g.r. XII/2877 del 29 luglio 2024 «2021IT16RFP010 Istituzione della misura di sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili a valere sull'azione 2.6.1 PR FESR 2021-2027 e approvazione dei relativi criteri applicativi (di concerto con l'assessore Maione)»;

Richiamati, in attuazione della d.g.r. XII/2877/2024:

- il d.d.u.o. 13668 del 17 settembre 2024 con il quale si è provveduto all'impegno della somma di 12.000.000,00 di euro quale dotazione finanziaria della misura transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili;
- il d.d.u.o. 17558 del 19 novembre 2024 con il quale è stato approvato l'avviso della misura «Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili»;

Vista la determinazione UCL n. 78/2025 con la quale è stata approvato l'elenco dei progetti ammessi ad agevolazione sulla misura «Sostegno alla transizione delle MPMI lombarde verso modelli di produzione circolari e sostenibili» di cui alla d.g.r. XII/2877/2024;

Considerato che:

- per la misura di cui sopra risultano utilizzati 772.603,4 euro, con un avanzo di risorse pari ad euro 11.227.396,60 rispetto alla dotazione di 12 milioni di euro;
- la nuova misura EDIL- SOS Lombardia, sarà istituita sulla medesima azione PR FESR 2.6.1 e verrà parimenti attuata da UNIONCAMERE Lombardia in qualità di Organismo intermedio;

Ritenuto pertanto di utilizzare la somma di euro 6.000.000,00 residuanti dall'attuazione della misura Transizione delle MPMI Lombarde verso modelli produttivi circolari e sostenibili di cui alla d.g.r. XII/2877/2024 a copertura della nuova misura EDIL- SOS Lombardia;

Acquisiti, rispetto alla presente iniziativa:

- il parere favorevole del Comitato Aiuti di Stato, di cui al decreto del Segretario Generale n. 8804 del 10 giugno 2024 ex d.g.r. n. XII/2340 del 20 maggio 2024 «VII Provvedimento Organizzativo 2024», nella seduta del 11 novembre 2025;
- il parere favorevole del Comitato di coordinamento della programmazione europea con procedura scritta chiusa in data 27 novembre 2025;
- il parere favorevole dell'Autorità di gestione del PR FESR 2021-2027 con nota R1.2025.0006469 del 27 novembre 2025;

Vista la legge regionale 31 marzo 1978 n. 34 «Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione» e il Regolamento Regionale 2 aprile 2011, n. 1 «Regolamento di Contabilità della Giunta Regionale e successive modifiche ed integrazioni»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008 n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi della XII Legislatura;

Verificato che la spesa oggetto del presente atto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 3 della l. 136/2010 relativo alla tracciabilità dei flussi finanziari;

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di istituire la misura «EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia» con una dotazione finanziaria di 6 milioni di euro a valere sull'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» PR FESR 2021-2027;

2. di approvare a valere sull'azione 2.6.1 «Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile» i criteri applicativi della misura, i cui elementi essenziali sono definiti nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di individuare Unioncamere Lombardia quale Organismo Intermedio della misura EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in virtù di quanto stabilito con la già menzionata d.g.r. XI/7425/2022 e s.m.i.;

4. di stabilire che la dotazione finanziaria della misura è pari a euro 6.000.000,00, la quale, in coerenza con il piano finanziario del PR FESR 2021-2027, trova copertura a valere sui seguenti capitoli e sulle seguenti annualità, che presentano la necessaria disponibilità di competenza:

- euro 3.000.000,00 esercizio finanziario 2026
 - Euro 540.000,00 sul capitolo 14.01.203.16615, «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»;
 - Euro 1.200.000,00 sul capitolo 14.01.203.16616 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)»;
 - Euro 1.260.000,00 sul capitolo 14.01.203.16617 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)»;
- euro 3.000.000,00 esercizio finanziario 2027
 - Euro 540.000,00 sul capitolo 14.01.203.16615, «PR FESR 2021-2027 - FSC (EX QUOTA REGIONE) - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI»;
 - Euro 1.200.000,00 sul capitolo 14.01.203.16616 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA UE - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)»;

- Euro 1.260.000,00 sul capitolo 14.01.203.16617 «PR FESR 2021-2027 - QUOTA STATO - COMPETITIVITA' - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI LOCALI (FSC)».

5. di dare atto che i costi funzionali per la gestione della misura «EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia», riconosciuti a Unioncamere Lombardia nella misura massima del 2% della dotazione finanziaria, sono garantiti dagli impegni assunti con il decreto 8369 del 6 giugno 2023 come modificato con decreto 24 febbraio 2025, n. 2397;

6. di procedere con successivi provvedimenti ad effettuare i trasferimenti delle risorse a Unioncamere Lombardia, in funzione dell'avanzamento finanziario della misura;

7. di stabilire che l'intervento agevolativo previsto dalla misura «EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia» viene concesso a seguito di pubblicazione di apposito bando predisposto in coerenza con i criteri applicativi dell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

8. di demandare al competente dirigente della Direzione Generale Sviluppo economico l'emanazione del bando e l'adozione di tutti gli ulteriori atti attuativi del presente provvedimento;

9. di inquadrare la misura «EDIL-SOS - Sviluppo edilizia sostenibile ed innovativa in Lombardia», in alternativa, a scelta del beneficiario:

- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti «de minimis» e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);
- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare nell'alveo dell'articolo 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) e nel rispetto dei principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento;

10. di trasmettere alla Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento (UE) n. 651/2014, le informazioni sintetiche richieste nel modulo tipo di cui all'allegato II dello stesso regolamento, utilizzando l'apposita applicazione informatica della Commissione (SANI 2), relative alle misure di aiuto di cui al presente provvedimento, ai fini della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea e della pubblicazione sul sito web della Commissione;

11. di dare attuazione agli aiuti di cui al presente atto solo a seguito della conclusione favorevole della procedura di comunicazione in Commissione Europea, ai sensi dell'art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014;

12. di attuare ogni misura necessaria, comunicandola per tempo ai beneficiari del contributo, in caso di comunicazione e/o rilievi da parte della Commissione Europea in merito all'applicazione del regolamento citato;

13. di demandare gli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 all'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia, in qualità di soggetto concedente;

14. di demandare gli obblighi di trasmissione al Registro nazionale aiuti delle informazioni e dei dati individuati dal suddetto Regolamento, previsti dall'art. 2 comma 2 del d.m. 115/2017, all'Organismo Intermedio Unioncamere Lombardia;

15. di dare atto che Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo Intermedio responsabile della selezione delle operazioni, è tenuta a:

- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;
- realizzare le misure secondo i criteri approvati dal presente provvedimento (Allegato A), garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;
- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;
- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

16. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.L. e sul sito istituzionale - sezione amministrazione trasparente - in attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013 e sul sito regionale dedicato alla Programmazione Comunitaria (www.ue.regione.lombardia.it).

Il segretario: Riccardo Perini

_____ • _____



Scheda per esame della proposta di Delibera a valere sul PR FESR 2021 - 2027

POR FESR 2021_2027 CRITERI MISURA SVILUPPO EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA

TITOLO MISURA	MISURA SVILUPPO EDILIZIA SOSTENIBILE ED INNOVATIVA IN LOMBARDIA – EDIL-SOS Lombardia
FINALITÀ	<p>La Misura intende promuovere e sostenere la transizione delle MPMI lombarde attive nella filiera dell'edilizia verso lo sviluppo di processi produttivi ispirati a principi di circolarità e sostenibilità stimolando un modello d'impresa orientata al connubio tra innovazione e sostenibilità, che consenta un utilizzo razionale delle risorse ed una conseguente maggiore efficienza economica e sicurezza dei processi produttivi.</p> <p>Riducendo l'impatto ambientale dell'edilizia, attraverso il riutilizzo, il riciclo e la rigenerazione di materiali ed energia, con L'obiettivo di creare un sistema edilizio più efficiente, riducendo gli sprechi e minimizzando l'impatto ambientale, allungando la vita utile e favorendo la rigenerazione dei materiali.</p>
PRS-S DI LEGISLATURA	Pilastro n. 4 Lombardia terra di imprese e di lavoro – obiettivo strategico 4.1.8. incentivare la circolarità e la sostenibilità dei processi produttivi.
DOTAZIONE FINANZIARIA	<p>La dotazione finanziaria della Misura è a valere sulle risorse del PR FESR Lombardia 2021-2027, in particolare sull' Azione:</p> <p>_2.6.1. “Sostegno all'adozione di modelli di produzione sostenibile” per 6 Milioni €</p>
SOGGETTO GESTORE E ASSISTENZA TECNICA	<p>Il soggetto gestore del bando è Unioncamere Lombardia, in qualità di Organismo intermedio del POR FESR 2021-27 ai sensi della convenzione tra Regione Lombardia e il sistema camerale lombardo per la delega della funzione di organismo intermedio ai sensi dell'art. 71 del Reg. (UE) 1060/2021 per le misure a valere sul programma regionale FESR 2021-2027 approvata con DGR n. XI/7425 del 30/11/2022 e aggiornato da ultimo con D.G.R. 30 aprile 2025 n. XII/4263.</p> <p>In qualità di Organismo Intermedio responsabile della selezione delle operazioni, è tenuta a:</p>

	<ul style="list-style-type: none">- agire nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di gestione amministrativa e finanziaria delle risorse assegnate da Regione Lombardia;- realizzare le misure secondo i criteri approvati dal presente provvedimento (Allegato A), garantendo il rispetto della qualità progettuale richiesta e del suo valore istituzionale ed economico;- assicurare il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del D.M. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i., artt. 9 e ss.;- assolvere agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013.
FONTE DI FINANZIAMENTO	PR FESR 2021-2027 di Regione Lombardia
REGIME DI AIUTO	<p>I contributi sono concessi in alternativa e a scelta del beneficiario:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'unione europea agli aiuti "de minimis" e in particolare gli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo), 6 (Monitoraggio e comunicazione);- nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare in coerenza con i principi imposti dagli articoli 1 (campi di applicazione), art. 2 (definizioni), art. 4 (soglie di notifica), art. 5 (trasparenza degli aiuti), art. 6 (effetti di incentivazione), art. 8 (cumulo), art. 9 (pubblicazione e informazione), art. 11 (relazioni) e art. 12 (controllo) del medesimo Regolamento e nell'alveo dell'articolo 17 (aiuti agli investimenti a favore delle PMI) <p>È fatta salva la facoltà di proporre, prima della concessione del contributo, una modifica dell'inquadramento scelto dall'impresa (da GBER a de minimis o viceversa) nel caso in cui quest'ultimo non fosse di fatto percorribile, fatta salva l'accettazione da parte del beneficiario e purché ciò sia possibile nel rispetto delle finalità e specificità previste dai Regolamenti de minimis e GBER, art. 17 e delle procedure che saranno dettagliate nel bando attuativo;</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Reg. (UE) n. 2831/2023:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • il contributo non è concesso a operatori economici appartenenti ai settori esclusi di cui all'art. 1 par. 1 e 2; • i soggetti beneficiari dovranno sottoscrivere una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 che: <ul style="list-style-type: none"> - attestati di non rientrare nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 del Regolamento (UE) n. 2831/2023; - informi per le imprese iscritte al registro delle imprese sulle relazioni di cui alle lett. c) e d) dell'art. 2.2 del predetto regolamento (UE) n. 2831/2023 ai fini della definizione del perimetro di impresa unica; • non sono concessi aiuti: <ul style="list-style-type: none"> - a favore di attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione; - subordinati all'uso di prodotti e servizi nazionali rispetto a quelli di importazione. <p>Il Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 stabilisce all'art. 3.2 i massimali degli aiuti "de minimis" concessi da uno Stato membro a un'impresa unica in 300.000 euro nell'arco di tre anni. Come previsto al considerando 11 del Regolamento i tre anni da prendere in considerazione dovrebbe essere valutato su base mobile. Per ogni nuova concessione di aiuti "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nei tre anni precedenti.</p> <p>In relazione all'art. 3.7 del Regolamento (UE) n. 2831/2023, qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, il contributo sarà concesso per la quota residua al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento. Qualora la concessione di nuovi Aiuti in "de minimis" comporti il superamento dei massimali richiamati all'art. 3.2 del Regolamento medesimo, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di rientrare nei massimali previsti dal suddetto Regolamento.</p> <p>Nel rispetto dei principi generali del Regolamento (UE) n. 651/2014 "GBER" e s.m.i.:</p>
--	---

	<ul style="list-style-type: none">le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014, né ai settori esclusi di cui all'art. 1 commi 2, 3 e 5 del Regolamento (UE) n. 651/2014;la verifica delle imprese in difficoltà ex art. 2, punto 18 del suddetto Regolamento avviene al momento di concessione delle agevolazioni, come previsto dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato e non anche in fase di erogazionele agevolazioni non sono erogate a imprese che sono destinatarie di ingiunzioni di recupero pendente per effetto di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea ai sensi del Reg. (UE) n. 2015/1589 in quanto hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato è tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione Europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 2015/1589;le agevolazioni non sono concesse alle attività connesse all'esportazione nel rispetto del Regolamento (UE) 651/2014 art.1 par.2 lettera c);l'impresa beneficiaria deve sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 che:<ul style="list-style-type: none">✓ attestati di non trovarsi in stato di difficoltà (art. 2, punto 18 del Reg. UE n. 651/2014);✓ attestati di non essere operante nei settori esclusi di cui all'art.1 del Reg. UE n. 651/2014;l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; <p>In caso di applicazione dell'art. 17 (Aiuti agli investimenti a favore delle PMI) Reg (UE) 651/2014:</p> <ul style="list-style-type: none">17.2. a) i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti in attivi materiali e immateriali, compresi i costi una tantum non ammortizzabili direttamente connessi all'investimento e alla sua attuazione iniziale;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 17.3. a) per essere considerati costi ammissibili, gli investimenti devono consistere, alternativamente: <ul style="list-style-type: none"> - in un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento; - nell'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; - nella diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in tale stabilimento; - in un cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti o della fornitura complessiva del servizio o dei servizi interessati dall'investimento nello stabilimento; • 17.4 gli attivi immateriali devono essere, cumulativamente: <ul style="list-style-type: none"> - utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario degli aiuti; - ammortizzabili; - acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; - figurare nell'attivo di bilancio dell'impresa che riceve gli aiuti per almeno tre anni. • 17.6 l'intensità di aiuto non può superare: <ul style="list-style-type: none"> - il 20% dei costi ammissibili nel caso delle piccole imprese; - il 10% dei costi ammissibili nel caso delle medie imprese; <p>Indipendentemente dal regime di aiuti applicato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le agevolazioni non sono concesse alle imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 2 punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014; • l'avvio dei progetti deve essere successivo alla presentazione della domanda di agevolazione intendendo per «avvio dei lavori», ai sensi di quanto disposto dall'art. 2.23 Reg (UE) 651/2014, la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. I lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori; <p>l'agevolazione è cumulabile , anche in relazione agli stessi costi ammissibili in tutto o in parte coincidenti, con altre agevolazioni qualificabili come aiuti di Stato ai sensi degli articoli 107 e 108 TFUE, ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", nonché con le</p>
--	--

	<p>misure generali che non si qualificano come aiuti di Stato (es. incentivi fiscali), nel limite del 100% dei costi ammissibili ed unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo d'aiuto più elevati applicabili in base alle norme pertinenti;</p> <p>vige il divieto di doppio finanziamento delle misure FESR con fondi PNRR ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241.</p> <table><tr><th></th><th colspan="2">INTENSITÀ DI AIUTO</th><th colspan="2">CONTRIBUTO MASSIMO</th></tr><tr><th></th><th>De Minimis</th><th>Art. 17 GBER</th><th>De Minimis</th><th>Art. 17 GBER</th></tr><tr><td>IMPRESA SINGOLA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">• Piccola• Media</td><td>50% 50%</td><td>20% 10%</td><td>200.000€ 200.000€</td><td>200.000€ 200.000€</td></tr><tr><td>IMPRESE AGGREGATE</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><ul style="list-style-type: none">• Piccole• Medie</td><td>60% 60%</td><td>20% 10%</td><td>250.000€ 250.000€</td><td>250.000€ 250.000€</td></tr></table>						INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO			De Minimis	Art. 17 GBER	De Minimis	Art. 17 GBER	IMPRESA SINGOLA					<ul style="list-style-type: none">• Piccola• Media	50% 50%	20% 10%	200.000€ 200.000€	200.000€ 200.000€	IMPRESE AGGREGATE					<ul style="list-style-type: none">• Piccole• Medie	60% 60%	20% 10%	250.000€ 250.000€	250.000€ 250.000€
	INTENSITÀ DI AIUTO		CONTRIBUTO MASSIMO																																
	De Minimis	Art. 17 GBER	De Minimis	Art. 17 GBER																															
IMPRESA SINGOLA																																			
<ul style="list-style-type: none">• Piccola• Media	50% 50%	20% 10%	200.000€ 200.000€	200.000€ 200.000€																															
IMPRESE AGGREGATE																																			
<ul style="list-style-type: none">• Piccole• Medie	60% 60%	20% 10%	250.000€ 250.000€	250.000€ 250.000€																															
SOGGETTI BENEFICIARI	<p>Micro, piccole e medie imprese lombarde come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014 del 17 giugno 2014 e s.m.i. appartenenti a tutte le filiere connesse all'edilizia e ai settori complementari, tra cui costruzioni ecosostenibili, restauro ecologico, tecnologie e energie rinnovabili blu e verdi, inclusi ambiti e settori emergenti correlati.</p> <p>In particolare, imprese di costruzione (opere strutturali, finitura e impiantistica) e produttori/fornitori di materiali e sistemi per l'edilizia che presentino progetti in forma singola o in aggregazione e che, alla data di presentazione della domanda e fino alla concessione dell'aiuto, presentino tutte i seguenti requisiti:</p> <ol style="list-style-type: none">1. siano regolarmente iscritte e attive nel Registro delle imprese (come risultante da visura camerale);2. svolgano un'attività primaria o secondaria riconducibile ad uno dei codici Ateco afferenti alla filiera dell'edilizia3. siano in regola con gli obblighi contributivi come attestato dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC).4. Ai fini della concessione di contributi pubblici, comunque denominati, il cui valore sia superiore ai 150.000 euro, il soggetto richiedente deve essere in regola con la normativa antimafia e presentare le dichiarazioni necessarie per permettere alla Pubblica Amministrazione di effettuare le verifiche attraverso la banca dati nazionale unica del Ministero dell'Interno di cui agli artt. 96 e ss. del d.lgs. n. 159/20115. Non siano attive nel settore della fabbricazione, trasformazione e commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;																																		

	<p>6. Non siano afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione K (Attività finanziarie e assicurative);</p> <p>7. Non siano afferenti al codice Istat Ateco 2007 sezione A (agricoltura, silvicoltura e pesca), ad eccezione di quelle iscritte all'Albo delle imprese agromeccaniche di Regione Lombardia ai sensi della l.r. 31/2008 art. 13 bis;</p> <p>8. Non si trovino in stato liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n.14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;</p> <p>9. Non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.;</p> <p>10. Non rientrino nelle specifiche esclusioni di cui all'art. 1 par. 1 e 2 del Regolamento (UE) n. 2831/2023 e s.m.i.;</p> <p>le imprese beneficiarie dovranno inoltre essere in regola con quanto previsto dall'art. 1 comma 101 della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 e s.m.i., in merito alla stipula dei contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, le modalità di ottemperanza a tale requisito saranno meglio definite nel successivo provvedimento attuativo</p> <p>Alla misura potranno aderire anche soggetti diversi dal MPMI (es. Grandi imprese, Midcap associazioni di categoria, società consortili, centri di ricerca, università.) purché presentino progetti in aggregazione con una o più Mpmi, in tale ipotesi I partecipanti diversi dalle PMI non potranno essere in alcun modo beneficiari di contributi, pertanto, le spese che dovessero eventualmente sostenere non saranno ritenute ammissibili al contributo, ma saranno comunque considerate parte del progetto proposto e tenute in considerazione in sede di valutazione dello stesso;</p>
INTERVENTI AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili i progetti di efficientamento ed economia circolare <u>aventi ad oggetto attività produttive presenti in Lombardia</u> finalizzati all'ottimizzazione e all'ammodernamento:</p> <ul style="list-style-type: none">– dei processi produttivi del beneficiario;– della capacità produttiva del beneficiario;– dei modelli organizzativi e di business del beneficiario;– delle linee di prodotto e di servizio del beneficiario.– dei software e hardware gestionali

	<p>nell'ambito dei macro-ambiti suindicati sono ammissibili i progetti concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none">- interventi finalizzati all'upgrade sostenibile del sistema produttivo dell'impresa;- l'acquisto di apparecchiature nonché sistemi e macchinari finalizzati alla riduzione dell'impatto ambientale, al miglior utilizzo delle risorse energetiche e/o al miglioramento delle condizioni di sicurezza dei lavoratori;- innovazione di prodotto (eco-design) e l'applicazione di nuove tecnologie a partire dal recupero dei materiali e una progettazione basata sui concetti di modularità, riuso e riparabilità, riciclabilità e sostenibilità dei materiali;- nuovi modelli di produzione, distribuzione e di consumo che prevedano l'impiego di vettori energetici a basso impatto ambientale;- la realizzazione di innovazioni di processo per l'introduzione di standard internazionali "green" nell'impresa in tutte le fasi del ciclo di vita dei prodotti, la riduzione della pericolosità e la quantità di rifiuti, favorire l'acquisto di forniture sostenibili e l'efficienza nell'uso delle risorse naturali e delle materie, il recupero dei materiali;- la transizione delle strategie commerciali dall'acquisto di prodotti alla fruizione di servizi di noleggio e utilizzo in chiave di sostenibilità ambientale o energetica;- il sostegno a processi e tecnologie ad alto valore innovativo dedicati a prodotti e materiali che, per decadimento prestazionale peculiare e eccessivi costi di riprocessamento, pongono elevate sfide in termini di sostenibilità (ambientale e economica) delle operazioni di recupero e reinserimento nei processi di economia circolare;- valorizzazione come materia dei residui di produzione, anche in un'ottica di simbiosi industriale e introduzione nel ciclo produttivo di sottoprodotti.- progetti innovativi, con caratteristiche di trasferibilità e scalabilità, relativi a raccolte di rifiuti dedicate a frazioni omogenee di rifiuti – ivi comprese soluzioni innovative per la demolizione selettiva – ai fini dell'ottimizzazione dei processi di preparazione per il riutilizzo o riciclaggio;- azioni per il riutilizzo di prodotti o l'allungamento del ciclo di vita, ad esempio attraverso pratiche di logistica inversa o la trasformazione del prodotto in servizio;- modifiche alle linee produttive al fine di realizzare prodotti con un minor uso di materie prime;- modifiche alle linee produttive per l'introduzione di materiali da "end of Waste"; <p>Sono ammissibili i progetti che non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.;</p>
--	--

	<p>Gli interventi dovranno rispettare il Principio DNSH (DO NO SIGNIFICANT HARM) tenendo conto dei specifici elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel rapporto VAS secondo le modalità che verranno dettagliate nel bando attuativo.</p> <p>Con riferimento al requisito della verifica climatica di cui all'art. 73 paragrafo 2 lett. j) del Regolamento (UE) n. 2021/1060 e s.m.i. e di cui agli indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia nel periodo 2021-2027 del DPCoe, Mase, JASPERS del 6 ottobre 2023, i Progetti non sono soggetti a tale verifica in quanto non sono finanziati dalla presente misura interventi relativi a costruzione di nuovi edifici o di "ristrutturazione importante" di edifici esistenti.</p> <p>Il progetto esecutivo presentato dai soggetti richiedenti dovrà contenere una relazione tecnica che consenta di valutare l'effettivo efficientamento del sistema produttivo rispetto alle condizioni pre-investimento.</p> <p>In caso di partecipazione in aggregazione le imprese beneficiarie dovranno inoltre condividere gli obiettivi del progetto e, a titolo esemplificativo, le tecnologie impiegate, la modalità di erogazione ed accesso ai servizi di consulenza previsti dal progetto, la creazione di servizi innovativi o di sistemi o strumenti comuni, l'efficienza e l'integrazione di filiere in tutti i settori economici (sharing di risorse, tecnologie o di servizio)</p> <p>Sono ammissibili i progetti che non rientrino negli specifici casi di esclusione di cui all'art. 7 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/1058.;</p> <p>Ulteriori caratteristiche degli interventi ammissibili e gli obblighi dei soggetti beneficiari saranno dettagliati nel provvedimento attuativo.</p> <p>Sono ammissibili i soli progetti che in ottemperanza all'Art. 73 comma 2 lett. d) del Regolamento UE 1060/2021 garantiscano un rapporto tra l'investimento proposto e fatturato delle imprese non superiore al 35%</p>
TIPOLOGIA ED ENTITA' DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo a fondo perduto pari al massimo al</p> <ul style="list-style-type: none">• 50% dei costi ammissibili per le imprese singole• 60% dei costi ammissibili per le imprese in aggregazione, <p>nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato de minimis. Fermi restando i limiti fissati dal Regolamento (UE) 2023/2831 per tali aiuti.</p>

	<ul style="list-style-type: none">• 10% per le medie imprese• 20% per le piccole imprese <p>nel caso in cui il beneficiario scelga di avvalersi del regime di aiuto di Stato previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 651/2014 "GBER".</p> <p>Importo minimo di progetto 35.000,00 € inteso come investimento effettuato.</p> <p>Importo massimo del contributo ammissibile su progetto, è pari a 200.000,00 € per impresa singola e 250.000,00 per imprese che partecipano in aggregazione</p> <p>In caso di partecipazione di imprese in aggregazione il contributo è riconosciuto alle singole imprese che compongono l'aggregazione in relazione ai rispettivi impegni di spesa.</p>
SPESE AMMISSIBILI	<p>Sono ammissibili esclusivamente le seguenti tipologie di spesa purché collegate allo specifico progetto di investimento oggetto di contributo:</p> <p>a) macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),</p> <p>b) componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni</p> <p>c) filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti</p> <p>d) Consulenza (, servizi specialistici per lo sviluppo di prototipi, check up tecnologici, diagnosi energetiche, carbon footprint e water footprint, environmental footprint, analisi del ciclo di vita del prodotto/servizio - e.g. LCA, studi per la sostituzione dei materiali attualmente utilizzati nei prodotti con materiali circolari, definizione di strategie commerciali, marketing e comunicazione, assistenza per acquisizione di certificazioni, formazione dedicata all'acquisizione di competenze richieste</p>

	<p>dal progetto sia in fase di implementazione che di attuazione, ecc.) in misura non superiore al 25% delle spese ammesse a contributo;</p> <p>e) Investimenti in attrezzature tecnologiche funzionali all'ammodernamento (upgrade sostenibile) delle linee produttive e programmi informatici necessari alla realizzazione del progetto;</p> <p>f) Costi di acquisizione delle certificazioni ambientali di processo e di prodotto (es. ISO 14001, EMAS, ECOLABEL, EPD ecc.);</p> <p>g) Servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware e prodotti relativi al progetto;</p> <p>h) Materiali e forniture strumentali alla realizzazione del progetto (inclusi prototipi);</p> <p>i) Spese per la tutela della proprietà industriale;</p> <p>j) quota parte delle spese generali riconosciute forfettariamente nella misura 7% della somma delle voci di spesa da a) ad l)</p>
TIPOLOGIA DELLA PROCEDURA	<p>Le domande sono selezionate tramite una procedura valutativa a Graduatoria.</p>
ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE	<p>Le domande di partecipazione devono essere presentate attraverso la piattaforma Bandi e servizi Online nei tempi e secondo le modalità indicate nel Bando attuativo.</p> <p>Per le caratteristiche dei progetti oggetto di agevolazione a valere sulla presente misura, che implicano significativi elementi di complessità del procedimento istruttorio, si individua, ex art. 5 della L.R. 1/2012 e della L. 241/1990, un termine massimo di centoventi giorni per il completamento del procedimento medesimo, decorrenti dalla data di chiusura dei termini per la presentazione delle domande.</p> <p>L'istruttoria prevede una prima fase di ammissibilità formale, ed una seconda fase di valutazione tecnica di merito</p> <p>L'istruttoria di merito viene svolta sulla base dei seguenti criteri coerenti con quanto approvato dal Comitato di Sorveglianza nelle sedute del 6 luglio 2023 e 3 giugno 2024:</p> <p>1. Criteri di ammissibilità specifici:</p>

- Rispetto degli elementi di valutazione e di mitigazione indicati nel Rapporto VAS con riferimento al criterio DNSH;
- Rispetto del D.lgs. 152/06 (Testo Unico Ambientale) ove pertinente in relazione alla natura dei progetti;
- Coerenza dei progetti che incidono sul ciclo dei rifiuti con le indicazioni del Programma regionale di Gestione dei rifiuti approvato con DGR 6408/2022.

Saranno inoltre ammissibili solo i progetti che soddisfano il criterio della sostenibilità finanziaria, secondo le modalità che saranno precisate nel bando attuativo.

1. Qualità dell'operazione:

- coerenza con le finalità della misura di intervento e delle tipologie di interventi ammissibili nell'avviso attuativo dell'azione; segnalare a Carlo
- coerenza dei costi e dei tempi di realizzazione;
- valore aggiunto, anche in termini di grado dell'innovazione, rispetto al contesto specifico ed efficacia, ad esempio in termini di replicabilità in altri contesti produttivi e/o territoriali;

2. Capacità di ingenerare la circolarità in termini, ad esempio, di:

- capacità di utilizzo / riutilizzo / recupero / riciclo di materie e risorse, materie prime seconde, sottoprodotti, e rifiuti;
- capacità dell'intervento di estendere il ciclo di vita utile dei prodotti e dei materiali;

3. Valore aggiunto in termini di sostenibilità ambientale (ad esempio riduzione di emissioni o sostanze inquinanti; neutralità carbonica);

Valore aggiunto in termini di impatto sul mercato di riferimento;

4. Qualità economico-finanziaria del soggetto/i proponente/i anche in termini di sostenibilità ed economicità della proposta

Le modalità di attribuzione dei punteggi saranno dettagliate nel bando attuativo

	<p>Criteri di premialità</p> <ul style="list-style-type: none"> – Progetti presentati da imprese in aggregazione, ove appartenenti ad un accordo di progetto di filiera ai sensi della D.G.R. n. 5899/2022 e D.G.R. nuova filiere “Approvazione dei criteri della manifestazione di interesse per lo sviluppo e il consolidamento delle filiere produttive e di servizi e degli ecosistemi industriali produttivi ed economici in Lombardia” e s.m.i. – Possesso di certificazioni/ registrazioni volontarie di sistemi di gestione ambientale – Presenza di studi di Life Cycle Assesment (LCA) o di Product Environmental Footprint (PEF) a supporto del progetto <p>L'accesso alle premialità aggiuntive è subordinato al raggiungimento del punteggio minimo per l'accesso al contributo.</p>
MODALITA' DI EROGAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE	<p>Contributo a fondo perduto:</p> <p>il contributo viene erogata al soggetto beneficiario, secondo le modalità definite nel bando, in un massimo di due tranches:</p> <ul style="list-style-type: none"> – un anticipo, facoltativo, pari al 40% dell'agevolazione ammessa a fronte di presentazione di regolare fideiussione bancaria o assicurativa prestata a favore di Regione Lombardia da enti bancari o assicurativi abilitati ai sensi della normativa vigente ovvero dagli intermediari finanziari sottoposti a vigilanza ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; – a saldo a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione dello stesso. <p>Nel caso in cui il beneficiario non presenti richiesta di anticipo entro i termini previsti dal bando attuativo, l'erogazione avviene in un'unica soluzione a seguito della conclusione del progetto e della verifica della rendicontazione dello stesso.</p>
TERMINI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	<p>24 mesi – a decorrere dal momento della presentazione della domanda di partecipazione</p>
POSSIBILI IMPATTI	<p>Sviluppo Sostenibile:</p> <p>La misura determina effetti positivi per l'ambiente, attraverso il finanziamento di progetti tesi a promuovere la transizione del sistema produttivo da un modello lineare ad uno circolare che favorisca un utilizzo razionale delle risorse.</p>

	<p>Pari Opportunità:</p> <p>La misura determina un impatto positivo sulle pari opportunità e la parità di genere attraverso l'applicazione di un criterio premiale per le imprese con relativa certificazione tesa attestare le politiche e le misure concrete adottate dall'impresa per ridurre il divario di genere in relazione alle opportunità di crescita in azienda, alla parità salariale a parità di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternità.</p>
INDICATORI DI REALIZZAZIONE	<p>Indicatore di Output:</p> <ul style="list-style-type: none">• Imprese sostenute (di cui: micro, piccole, medie) - RCO01• Imprese sostenute mediante sovvenzioni- RCO02• Investimenti in progetti di economia circolare - IS01 <p>Indicatore di Risultato:</p> <ul style="list-style-type: none">• Rifiuti usati come materie prime - RCR48
Complementarietà tra fondi	NO